

## **Regolamento per l'ottenimento del titolo Dottore in medicina nella Facoltà di scienze biomediche dell'Università della Svizzera italiana (Regolamento di promozione Dr. med.)**

**(17 febbraio 2017)**

*(Il termine maschile vale anche per il femminile)*

La Facoltà di scienze biomediche dell'USI, visto lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana e lo Statuto della Facoltà di Scienze biomediche emana le seguenti disposizioni per l'ottenimento del titolo di Dottore in medicina (Dr. med.):

### **Capitolo 1. Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

Questo Regolamento definisce l'ottenimento del titolo di Dottore in medicina (Dr. med.) nella Facoltà di scienze biomediche dell'Università della Svizzera italiana (USI), (di seguito: la Facoltà).

#### **Art. 2 Struttura del dottorato in medicina**

<sup>1</sup> Il Dottorato in medicina comprende una dissertazione (tesi di dottorato) che attesti la capacità di condurre e redigere una ricerca scientifica.

<sup>2</sup> La dissertazione può consistere in un approfondimento originale del lavoro di Master composto durante lo studio di medicina.

### **Capitolo 2. Scopo e titolo**

#### **Art. 3 Scopo**

Il Dottorato in medicina certifica la capacità del candidato di condurre una ricerca personale, originale nel campo medico, umanistico o delle scienze naturali tale da produrre nuove conoscenze.

#### **Art. 4 Titolo**

<sup>1</sup> La Facoltà conferisce il titolo di Dottore in medicina (Doctor medicinae, Dr. med.).

<sup>2</sup> Il titolo «Doctor medicinae» (Dr. med.) viene tradotto in inglese con «Medical Doctor» (MD).

### **Capitolo 3. Ammissione**

#### **Art. 5 Condizione preliminare**

<sup>1</sup> L'ammissione al Dottorato in medicina richiede:

- un diploma federale di medicina o un titolo equipollente riconosciuto dall'Ufficio federale della sanità.
- l'accordo di un membro della Facoltà (Professore, professore titolare, "libero docente") di dirigere la dissertazione (Direttore della dissertazione).

#### **Art. 6 Commissione di dissertazione (Dr med)**

<sup>1</sup> La Commissione di dissertazione, composta da almeno due membri, è designata dalla Facoltà e decide sull'ammissione.

<sup>2</sup> Non esiste un diritto all'ammissione.

## Capitolo 4. Dissertazione

### Art. 7 Contenuto della dissertazione

<sup>1</sup> La dissertazione consiste in un lavoro scientifico condotto e redatto personalmente. E' un documento che certifica la capacità del candidato di condurre, redigere una ricerca e ottenere nuove conoscenze, tenendo conto della letteratura scientifica attuale.

<sup>2</sup> La dissertazione può consistere in un lavoro originale con un valore scientifico riconosciuto, accettato o già pubblicato da una rivista scientifica.

<sup>3</sup> In pubblicazioni con più autori il candidato deve apparire come primo o ultimo autore. Il lavoro di due persone considerate "primo autore" oppure "ultimo autore" è accettato solo se esplicitamente dichiarato (in questo caso il candidato deve documentare in un allegato il suo contributo alla ricerca). La Direzione della dissertazione deve valutare anche l'allegato.

<sup>4</sup> La dissertazione va redatta preferibilmente in inglese. Sono accettate anche dissertazioni in italiano, tedesco e francese.

### Art. 8 Consegna della dissertazione

<sup>1</sup> La dissertazione può essere inoltrata al più presto a un anno dalla conclusione del Master.

<sup>2</sup> La candidatura è inoltrata per iscritto al decano, allegando i seguenti documenti:

1. Curriculum vitae
2. a. Diploma di medico dopo superamento dell'esame di stato; oppure  
b. Diploma estero di medico, riconosciuto dall' Ufficio federale della sanità
3. Documento di immatricolazione per il semestre nel quale è inoltrata la dissertazione
4. Accordo di dissertazione del Direttore della dissertazione
5. Dissertazione
6. Valutazione redatta dal Direttore della dissertazione (art. 10 e art. 14)

### Art. 9 Atti illeciti

<sup>1</sup> La Facoltà considera rifiutata una dissertazione in presenza di atti illeciti, in particolare di plagio.

<sup>2</sup> Se è già stato attribuito il titolo, la Facoltà ritira il titolo. Ogni riconoscimento viene sospeso.

<sup>3</sup> La Facoltà decide se avviare un provvedimento disciplinare secondo l'art 50 e seguenti dello Statuto dell'USI.

## Capitolo 5. Direzione e supervisione dei dottorandi

### Art. 10 Direzione della dissertazione

<sup>1</sup> La Direzione della dissertazione viene assunta da un professore di ruolo, da un professore titolare o da un libero docente.

<sup>2</sup> La Commissione di dissertazione può inoltrare al Decanato la proposta di affidare la direzione della dissertazione a un professore di un'altra Facoltà dell'USI.

### Art. 11 Co-direzione della dissertazione

<sup>1</sup> La dissertazione può essere seguita da una persona o eccezionalmente da più persone senza abilitazione, ma che dispongono di esperienza nella ricerca autonoma e che riferiscono regolarmente alla Direzione della dissertazione sulla qualità e i progressi della ricerca.

<sup>2</sup> La Direzione della dissertazione decide sulla co-direzione della dissertazione.

### Art. 12 Accordo di dissertazione (doctoral thesis agreement)

Tra il dottorando e il direttore della dissertazione, viene definito un accordo di dissertazione che definisce il tema, la probabile durata e le scadenze per la realizzazione della dissertazione.

## **Capitolo 6. Valutazione della dissertazione**

### **Art. 13 Valutazione del lavoro di dissertazione**

Alla conclusione della dissertazione la Direzione della dissertazione redige una valutazione.

### **Art. 14 Valutazione del lavoro di dissertazione da parte di un secondo esperto**

<sup>1</sup> La dissertazione e la valutazione vengono inoltrate alla Commissione di dissertazione. La commissione esamina la dissertazione e designa un secondo esperto.

<sup>2</sup> La seconda valutazione viene redatta da un professore della Facoltà, di un'altra Facoltà dell'USI o di una Facoltà di un'altra università. Il nome di questo esperto è conosciuto solo dalla Commissione. Non può essere membro della stessa clinica o dello stesso istituto del Direttore di dissertazione. Inoltra la sua valutazione entro tre mesi.

<sup>3</sup> Se una dissertazione viene pubblicata in una rivista con Peer Review (Art. 7, cap. 3) la Commissione può considerarla come seconda valutazione.

## **Capitolo 7. Ottenimento del dottorato**

### **Art. 15 Giudizio della Commissione di dissertazione**

<sup>1</sup> La Commissione di dissertazione giudica la dissertazione dopo l'inoltro della valutazione del direttore di dissertazione e della seconda perizia.

<sup>2</sup> Se la Commissione giudica la dissertazione sufficiente, la trasmette alla Facoltà per l'accettazione.

<sup>3</sup> Se la dissertazione è giudicata insufficiente, viene informata la Direzione della dissertazione con la richiesta di una rielaborazione.

<sup>4</sup> Se la dissertazione rielaborata viene giudicata insufficiente una seconda volta, la Commissione di dottorato ne propone il rigetto alla Facoltà.

### **Art. 16 Decisioni**

<sup>1</sup> Le dissertazioni valutate positivamente dalla Commissione di dissertazione e quelle con una proposta di rifiuto vengono depositate in visione nel Decanato per due settimane, previa informazione del Consiglio di Facoltà.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Facoltà decide a maggioranza semplice sull'accettazione o il rifiuto della dissertazione.

<sup>3</sup> Se la dissertazione non viene accettata, il candidato può, al massimo per una seconda volta, redigere una seconda dissertazione su un nuovo tema.

### **Art. 17 Pubblicazione, presentazione pubblica**

Il diploma "Doctor medicinae" (Dr. med.) viene attribuito dopo una presentazione pubblica della dissertazione.

### **Art. 18 Diploma di dottorato**

<sup>1</sup> Il diploma contiene il titolo della dissertazione.

<sup>2</sup> Il diploma viene redatto in italiano con una traduzione in inglese.

<sup>3</sup> Il diploma è firmato dal Rettore e dal Decano.

## **Capitolo 8. Rimedi di legge**

### **Art. 19 Reclamo e ricorso**

Contro le decisioni prese in base a questo Regolamento può essere inoltrato ricorso, conformemente agli art 51 e seguenti dello Statuto dell'USI.

### **Art. 20 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, approvato dal CU il 17 febbraio 2017 entra immediatamente in vigore.